



Bruxelles, 27.7.2023
COM(2023) 458 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Adattamenti settoriali del Liechtenstein - Revisione

1. INTRODUZIONE

L'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo 15 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone¹ autorizzava il Liechtenstein a mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini dell'Unione e di altri Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), limitazioni quantitative per i nuovi residenti, che sarebbero state ridotte gradualmente. La decisione del Consiglio SEE n. 1/95², del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein comprendeva una dichiarazione del Consiglio SEE sulla libera circolazione delle persone secondo la quale, al termine del periodo di transizione di cui al protocollo 15 dell'accordo SEE, le disposizioni avrebbero dovuto essere rivedute tenendo debitamente conto della "situazione geografica specifica" del Liechtenstein.

Nel 1999, dopo la scadenza del protocollo 15 dell'accordo SEE sulla libera circolazione delle persone, il Liechtenstein e l'Unione europea hanno concluso un'intesa specifica, denominata "adattamenti settoriali", inizialmente stabilita nella decisione del Comitato misto SEE n. 191/1999³ e successivamente integrata negli allegati V (Libera circolazione dei lavoratori) e VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE. A norma degli adattamenti settoriali, la libera circolazione delle persone si applica al Liechtenstein, ma i cittadini dell'UE e di altri paesi del SEE che desiderano stabilirsi nel paese devono ottenere un permesso di soggiorno. Gli adattamenti settoriali fissano un numero minimo di permessi da rilasciare ogni anno ai cittadini dell'UE e di altri paesi del SEE, tale da determinare un aumento annuo netto della popolazione residente dell'UE/del SEE dell'1,75 % (per le persone economicamente attive) e dello 0,5 % (per le persone economicamente inattive)⁴ rispetto al loro numero nel 1998. L'ottenimento del permesso di soggiorno, tuttavia, non è condizione preliminare per lavorare nel Liechtenstein.

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 176.

² GU L 86 del 20.4.1995, pag. 58.

³ Decisione del Comitato misto SEE n. 191/1999, del 17 dicembre 1999, che modifica gli allegati VIII (Diritto di stabilimento) e V (Libera circolazione dei lavoratori) dell'accordo SEE (GU L 74 del 15.3.2001, pag. 29).

⁴ Allegato VIII (Diritto di stabilimento):

"II

1. Il numero di permessi di soggiorno disponibile annualmente per i cittadini dell'Islanda, della Norvegia o di uno Stato membro dell'UE che esercitano un'attività economica in Liechtenstein è stabilito in modo tale che l'aumento netto annuo rispetto all'anno precedente del numero di cittadini di tali paesi economicamente attivi residenti in Liechtenstein non sia inferiore all'1,75 % rispetto al loro numero al 1° gennaio 1998.

[...]

2. Le autorità del Liechtenstein rilasciano permessi di soggiorno in modo non discriminatorio e senza effetti sulla concorrenza. La metà del numero che rappresenta l'aumento netto dei permessi di soggiorno disponibili è concessa secondo una procedura che fornisce pari opportunità a tutti i richiedenti.

3. I residenti che hanno un permesso a breve termine e che esercitano un'attività economica sono inclusi nel contingente.

[...]

Il numero di permessi a breve termine disponibili ai fini di esercitare un'attività economica non deve superare di oltre il 10 % quello del 1997.

III

I familiari dei cittadini dell'Islanda, della Norvegia e degli Stati membri dell'UE che risiedono legalmente in Liechtenstein hanno il diritto di ottenere un permesso avente la stessa validità di quello della persona da cui dipendono. Hanno il diritto di esercitare un'attività economica, nel qual caso sono inclusi nel numero di permessi rilasciati alle persone economicamente attive.

IV

Un contingente annuo supplementare pari allo 0,5 % del numero di base di cui al punto II è disponibile per le persone che desiderano stabilirsi [...]."

Queste disposizioni, stabilite inizialmente per un periodo di cinque anni, sono state mantenute nell'ambito dell'allargamento del 2004 dell'Unione europea con l'obbligo di revisione ogni cinque anni. Dopo le prime due revisioni, eseguite rispettivamente nel 2009 e nel 2014, l'intesa specifica è rimasta invariata. La terza revisione (riferita al periodo 2014-2018) era prevista per il 2019, ma è stata rimandata.

Nella presente comunicazione, che costituisce la terza revisione, si analizza se sia opportuno continuare ad applicare queste restrizioni al numero di permessi di soggiorno rilasciati dal Liechtenstein.

2. GLI ADATTAMENTI SETTORIALI IN PRATICA

Il Liechtenstein elabora ogni anno una relazione sul modo in cui applica gli adattamenti, che viene poi trasmessa alle controparti dell'UE e all'Autorità di vigilanza dell'EFTA. Le informazioni riportate in appresso si basano sulle relazioni presentate dal Liechtenstein per gli anni dal 2014 al 2018.

Sulla base degli adattamenti settoriali, ogni anno le autorità del Liechtenstein devono mettere a disposizione un minimo di 56 nuovi permessi di soggiorno e circa 300 nuovi permessi a breve termine (non superiori a 12 mesi) a cittadini dell'Unione e di altri paesi del SEE che esercitino un'attività economica nel Liechtenstein. Il paese ha rispettato il contingente obbligatorio di nuovi permessi per ciascuno degli anni indicati (cfr. tabella 2). È disponibile un contingente supplementare di 16 permessi all'anno per le persone che non esercitano un'attività economica e che desiderano stabilirsi nel Liechtenstein.

Nessuna restrizione impedisce ai familiari dei titolari di permesso di soggiorno di raggiungere il coniuge/la famiglia e di stabilirsi nel Liechtenstein. I familiari hanno inoltre il diritto di esercitare un'attività economica.

Tabella 1: numero di domande presentate da persone economicamente attive e da persone economicamente inattive per il periodo 2014-2018

Anno	Numero di domande presentate da persone economicamente attive	Numero di domande presentate da persone economicamente inattive
2014	517	16
2015	488	44
2016	599	71
2017	657	94
2018	706	133

Tabella 2: numero di permessi rilasciati a persone economicamente attive e a persone economicamente inattive per il periodo 2014-2018

Anno	Numero di permessi rilasciati a persone economicamente attive	Numero di permessi rilasciati a persone economicamente inattive
------	---	---

2014	70	17
2015	67	22
2016	58	16
2017	70	16
2018	69	17

3. REVISIONE DEL 2019

Il processo di revisione attuale è iniziato nel 2019 e, a causa di ritardi, è completato nel 2023, nella prospettiva di avviare tempestivamente la revisione del 2024 riferita al periodo 2019-2023.

I dati forniti dal Liechtenstein per il periodo 2014-2018 (cfr. tabella 1) indicano un aumento del numero di domande di permessi di soggiorno presentate da persone economicamente attive e un aumento significativo del numero di quelle presentate da persone economicamente inattive. Il numero di domande supera notevolmente il contingente minimo di permessi da rilasciare.

Nelle consultazioni tra la Commissione europea e il Liechtenstein su un'eventuale modifica delle norme vigenti, il paese ha fatto presente che la sua capacità di assorbimento rimane piuttosto limitata e non ha subito variazioni nel periodo in esame. Il Liechtenstein ritiene che occorra lasciare invariata l'intesa specifica che lo riguarda ed effettuare entro maggio del 2024 la revisione riferita al periodo 2019-2023.

Durante la revisione e come specificato nella decisione del Consiglio SEE n. 1/95, la Commissione ha dovuto tener conto delle circostanze descritte in tale decisione, da cui risulta che il Liechtenstein a) ha una superficie abitabile molto ridotta, a carattere rurale, e b) ha una percentuale particolarmente elevata di cittadini stranieri ivi residenti o esercitanti un'attività e un interesse vitale a mantenere l'identità nazionale.

Mentre la prima circostanza non è cambiata, in relazione alla seconda la Commissione rileva che nel periodo di riferimento 2014-2018 la popolazione del Liechtenstein è cresciuta di 1 014 unità, passando da 37 366 a 38 380 persone, il che rappresenta un aumento del 2,7 %. Nello stesso periodo il numero di cittadini stranieri ivi residenti è passato da 6 451 all'inizio del 2014 a 6 855 all'inizio del 2018, aumentando del 6,3 %. Nel 2018 il 34 % dei 38 380 abitanti era costituito da cittadini stranieri residenti⁵. Questi dati mostrano che la percentuale di cittadini stranieri residenti in Liechtenstein è rimasta elevata durante il periodo di riferimento.

Il gruppo EFTA del Consiglio è stato informato in merito il 24 gennaio 2023 e il 7 febbraio 2023. Nessuno Stato membro ha espresso riserve circa il proseguimento del regime per il periodo 2014-2018.

⁵ Relazioni annuali sull'applicazione della decisione del Comitato misto SEE n. 191/1999 nel settore della libera circolazione delle persone in Liechtenstein (2014-2018).

4. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione non reputa necessario modificare le norme vigenti e ritiene che per il momento le disposizioni relative agli adattamenti settoriali possano rimanere invariate. La Commissione rileva tuttavia che la formula per calcolare il contingente annuo e la base di calcolo non cambiano da ormai 24 anni.

Alla luce dell'obiettivo comune di realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle persone, come stabilito dall'accordo SEE, le parti potrebbero verificare se sia opportuno modificare gli adattamenti settoriali nell'ambito della quarta revisione dei medesimi prevista nel 2024.